



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

FORNITURA E CONSEGNA DI ARREDI (BANCHI E SEDIE) PER AULE DIDATTICHE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE – CIG 7989453130.

Articolo 1

Durata della fornitura

1. La durata contrattuale presunta del contratto è pari a **12 (dodici)** mesi, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

1. I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati, in via principale e non esclusiva:

- dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigore;
- dal R.D. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
- dal R.D. 827/1924 e ss.mm.ii.;
- dal D.M. 11/01/2017 e ss.mm.ii.;
- dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Oneri e relativi allegati;
- dalle disposizioni di cui al Bando e Disciplinare di gara;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
- dalla Normativa "antimafia", compreso il D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
- dalla Normativa in materia di Imposte, Tasse e Contributi;
- dalla Normativa sulla "Privacy";
- dalla Normativa in materia di Retribuzioni, Previdenza e Assicurazioni, Sicurezza di dipendenti e collaboratori;

Articolo 3

Specifiche tecniche

1. Tutti gli arredi oggetto della fornitura devono rispettare le norme tecniche del settore e i criteri ambientali minimi riportati nell'**Allegato "C"** - Norme tecniche e criteri ambientali minimi – parte integrante del presente Capitolato d'Oneri.

2. Gli arredi devono essere realizzati con materiali di prima qualità ed a perfetta regola d'arte. Non possono essere utilizzate sostanze la cui esportazione e commercio siano vietate.
3. Tutti i materiali proposti dovranno essere facilmente lavabili, ergonomici, resistenti all'uso.
4. I materiali forniti devono essere costruiti in modo tale da permettere la sostituzione di ogni singolo pezzo.
5. In ogni caso tutti gli arredi dovranno garantire una perfetta efficienza, funzionalità e resistenza, nonché idoneità all'uso cui sono destinati.

Articolo 4

Consegna della fornitura e controlli

1. Per consegna dei banchi e delle sedie si intende posizionamento nelle aule, e dovrà essere effettuata presso tutti gli Istituti Scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale indicati negli ordinativi di fornitura, La consegna si intenderà effettuata al termine delle suddette operazioni, certificate dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto, tutte espressamente remunerate nell'ambito dei prezzi unitari della fornitura; nessun compenso aggiuntivo, indennizzo o rimborso sarà pertanto dovuto all'appaltatore.
2. La fornitura in opera dovrà avvenire entro **10** giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della nota d'ordine.
3. Sarà onere della ditta comunicare al Rup l'esatta data di consegna, previo accordo con la dirigenza scolastica dell'istituto in questione.
4. In caso di ritardo nei termini stabiliti, l'Amministrazione applicherà una penale come riportato all'**art. 9**. Il personale dell'Amministrazione, incaricato dei controlli, verificherà la qualità e la quantità della merce consegnata. Qualora la merce fornita risultasse in tutto o in parte di qualità inferiore e/o in condizioni diverse da quelle indicate nell'offerta o se, per qualunque altra causa fosse inaccettabile, il fornitore sarà tenuto a ritirarla a proprie spese e al risarcimento degli eventuali danni, con l'obbligo di restituire i generi scelti in sede di gara. L'accettazione da parte degli incaricati della merce consegnata non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti e occulti non rilevati o rilevabili all'atto della consegna.
5. L'Amministrazione si riserva inoltre di procedere, all'effettuazione di prove volte ad accertare la corrispondenza della fornitura all'offerta presentata in sede di gara. I costi delle prove di verifica saranno posti a carico della ditta.
6. Agli effetti della fatturazione saranno valide le quantità riscontrate in contraddittorio tra il fornitore e i componenti dell'Ufficio di Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

Articolo 5

Responsabilità dell'esecutore del contratto

1. L'esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
3. L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento della fornitura e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per la prestazione dallo stesso eseguita, su richiesta del subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 6

Verifica delle forniture

1. Le forniture sono soggette a verifica di conformità così come previsto dall'art. 102, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., comprovante la rispondenza, per quantità e qualità, delle prestazioni effettuate alle condizioni contrattuali e capitolati. Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità, l'appaltatore dovrà notificare all'Amministrazione la comunicazione di avvenuta esecuzione completa della fornitura e posa in opera degli arredi.

Articolo 7

Presentazione delle fatture e pagamenti

1. Il pagamento avverrà ogni volta che il valore contrattuale dei beni consegnati abbia raggiunto almeno l'importo di 5.000,00= Euro al netto dell'Iva, l'impresa potrà presentare fattura di pagamento, nella quale dovrà essere riportato il numero di protocollo dell'ordinativo, il numero di d.d.t. (che dovrà essere allegato) e l'indicazione, per ciascun ordinativo, di tutti i beni forniti contraddistinti per codice identificativo e relativo prezzo. In allegato a ciascuna fattura dovrà essere prodotta una dettagliata tabella – debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del contraente – recante, per ciascun ordinativo, le seguenti informazioni; denominazione Istituto scolastico, con relativo indirizzo (specificare se sede centrale o succursale); elenco beni consegnati con relative quantità e tipologia (specificando il numero identificativo), numero di protocollo dell'ordinativo.

2. A seguito dell'esito positivo del riscontro di tutta la documentazione richiesta in allegato alla fattura il responsabile appone il visto di liquidazione sulla stessa. Le fatture saranno liquidate, previa le verifiche d'uso, entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse e previa verifica della Regolarità Contributiva così come previsto dalla legge. Eventuali contestazioni sospenderanno tali termini.

Articolo 8

Raggiungimento importo contrattuale

1. Il contraente è tenuto a notificare per iscritto all'Amministrazione l'avvenuto raggiungimento dell'importo contrattuale; eventuali forniture effettuate – ancorché sulla base di ordinativi scritti – in eccedenza rispetto all'importo contrattuale, senza la specifica e preventiva autorizzazione scritta al superamento dello stesso, si intendono effettuate a totale rischio del medesimo contraente e non saranno in nessun caso contabilizzate e pagate dall'Amministrazione.

Articolo 9

Clausole penali

1. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione della fornitura dei beni indicati nell'**ALLEGATO "B"** e per inadempimento contrattuale.

Qualora si verificasse un ritardo nelle consegne rispetto al termine fissato in contratto, il fornitore è soggetto ad una penale per il solo ritardo, che viene determinata nella misura dello 0,5 per mille del valore di gara del non consegnato per ogni giorno di ritardo. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 10

Risoluzione del contratto e recesso

1. Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016; o siano state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

2. La stazione appaltante deve risolvere il contratto (art 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art.108, cit., commi 3 e ss.

4. L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art. 109, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

5. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art. 109, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

6. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

Articolo 11

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

3. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 12

Cessione dei crediti

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l'Amministrazione derivante dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. Ai fini della sua opponibilità all'Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione medesima.

3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all'Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

4. In ogni caso, l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Articolo 13

Divieto di cessione del contratto

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'**art. 11** del presente Capitolato.

2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

3. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 14

Disposizioni a tutela del lavoro

1. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi. L'appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso.
2. L'appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria.
3. In particolare l'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
4. Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l'Amministrazione sospenderà i pagamenti dovuti all'impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa – senza alcuna maggiorazione – solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza.
5. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.
6. Il personale impiegato per l'esecuzione del contratto dovrà essere inserito – giusta rapporto di lavoro subordinato – nell'organico dell'appaltatore ed essere regolarmente iscritto nei registri I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., previsti dalla Legge.
7. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
8. L'appaltatore è responsabile del buon andamento della fornitura e posa in opera e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza – da parte dell'impresa medesima o del personale da essa dipendente – delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
9. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
10. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
11. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
12. Più in generale l'Appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego di prodotti chimici non nocivi.
13. L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o case, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.

14. L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 15

Conformità a standard sociali minimi

1. Le forniture oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

2. Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (**Allegato D**: "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente

appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

6. il rispetto delle clausole contrattuali del presente articolo concorre alla definizione di regolare esecuzione del contratto riguardo alla definizione dei "Criteri reputazionali per la qualificazione delle imprese".

Articolo 16

Foro competente

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Articolo 17

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla normativa.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679.

Si precisa che:

- I. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
 - II. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
 - III. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
 - IV. il responsabile del trattamento è il Direttore del Dip. III "*Programmazione della rete scolastica – Edilizia scolastica*", con sede in Viale Giorgio Ribotta, 41/43 – 00144 Roma.
- Il legale rappresentante dell'impresa concorrente, sottoscrivendo l'istanza di ammissione allegata al presente Disciplinare, fornisce altresì il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, limitatamente alle finalità dianzi specificate.

Articolo 18

Protocollo di legalità

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.

2. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p., 319 – quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 19

Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di*

pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Articolo 20
Norma di rinvio

1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, ci si riferirà alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Il Responsabile del Procedimento – "Dip. III
- UD01 – UOT 3 – Edilizia scolastica"
Arch. Gianfilippo Lo Mastro**

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Gianfilippo Lo Mastro'. The signature is written over a circular official seal. The seal contains the text 'CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE' around the perimeter and a central emblem featuring a shield with a crown on top. A horizontal line extends from the right side of the signature.